Anno 1872. Roma - Giovedì, 11 Luglio Num. 190.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi **10**, per tutto il Regno centesimi **15**.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. **25**. Ogni altro avviso cent. **30** *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**

In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;

In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 897 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È accordata al Consorzio delle opere di bonificamento delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi la somma di lire 180,000, a titolo di concorso dello Stato nella spesa ch'esso Consorzio sostiene per la sistemazione del canale navigabile Bussè, in conformità del progetto approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici il 21 ottobre 1871.

Art. 2. Il pagamento di questa somma verrà fatto in due rate eguali, da corrispondersi: la prima, allora che sarà constatato l'eseguimento regolare di una metà dei lavori; la seconda, dopo la finale collaudazione delle opere compiute, e dopo la consegna al Governo di esse e dei loro accessori.

Art. 3. Per far fronte a tale spesa saranno stanziate nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici ed in apposito capitolo, denominato: *Concorso nella spesa di sistemazione dell'ultimo tronco del canale navigabile* Bussè *in provincia di Verona, lire* 90,000 *pel* 1873, *ed altre lire* 90,000 *pel* 1874.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 30 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.
QUINTINO SELLA.

Legge 2 luglio 1872, n. 925

(*Continuazione e fine* — Vedi la *Gazzetta Ufficiale* di ieri)

II.

Convenzione per la rescissione dei contratti postali con la Compagnia di navigazione Adriatico-Orientale, e per la sostituzione da Brindisi ad Ancona e Venezia del servizio della Compagnia di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale a quello dell'Adriatico-Orientale.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, quello di Agricoltura, Industria e Commercio e quello delle Finanze a nome dello Stato;

Il signor Tommaso Sutherland, contraente a nome della Società inglese di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale, ed il sig. Paolo Delahante, a nome della Società di navigazione italiana Adriatico-Orientale, entrambi in virtù di procure in debita ed ampia forma annesse alla presente convenzione,

Hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1. Sono resiliate le convenzioni stipulate fra il Governo italiano e la Società di navigazione Adriatico-Orientale, del 2 gennaio 1862, ed approvata per legge 3 agosto 1862; quella sanzionata per legge del 23 agosto 1868; quella del 6 marzo 1869, approvata per Regio decreto del 9 settembre 1869 e sanzionata per legge del 20 giugno 1871.

Tali convenzioni saranno di nessun effetto in ogni loro parte dal giorno in cui andrà in vigore la presente, ai patti che saranno appresso dichiarati.

Art. 2. Il Governo italiano accorda a titolo d'indennità per danni e rimborso di spese, per la resiliazione di tali convenzioni, la somma di due milioni di lire italiane, pagabili nel tempo e modo che sarà indicato all'articolo 25 della presente, senza che la Società Adriatico-Orientale possa null'altro pretendere dal Governo italiano.

Art. 3. Dalla suddetta indennità sarà però trattenuta dal Governo la somma di cui la Società rimanesse in debito verso il Governo stesso all'epoca della cessazione del servizio, per restituzione dell'anticipazione concessale di un milione e cinquecentomila lire, giusta l'articolo 2 della convenzione succitata del 2 gennaio 1862.

Art. 4. La Società di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale, concessionaria del Governo inglese dei servizi da Southampton e da Brindisi all'Egitto e delle linee di collegamento da Suez ai diversi porti dell'India, della China, del Giappone e dell'Australia, si obbliga verso il Governo italiano di continuare il servizio settimanale fra Brindisi e l'Egitto fino al 28 febbraio 1878, secondo il suo contratto col Governo inglese. In caso che il medesimo venisse sciolto, la Società s'impegna a continuare tale servizio per suo conto, alle condizioni stabilite nella presente convenzione.

Alle stesse condizioni la Società di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale assume inoltre il servizio esercitato ora dall'Adriatico-Orientale sulla linea fra Brindisi Ancona-Venezia, pel periodo sopraddetto.

Art. 5. Il servizio della linea Venezia-Ancona-Brindisi-Egitto sarà fatto ogni settimana in andata ed in ritorno, con piroscafi della velocità di dieci nodi all'ora e della portata non inferiore a 1200 tonnellate di staza, misura di costruttore.

Art. 6. La partenza da Venezia per Brindisi sarà stabilita in modo che, secondo la velocità normale di dieci nodi all'ora, si abbia una sosta di sei ore nel porto di Ancona e di dodici ore nel porto di Brindisi, prima della partenza da quest'ultimo porto della valigia anglo-indiana.

Uguali soste dovranno farsi nel viaggio di ritorno a Brindisi ed Ancona.

Art. 7. La Società di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale si obbliga a provvedere alle esigenze del commercio dai porti adriatici summenzionati verso l'Egitto, e verso gli scali toccati dai suoi piroscafi oltre Suez, in modo che le tariffe di trasporto delle merci, compresi i trasbordi, non risultino superiori a quelle generali e speciali, pubblicate da altre società, dai porti del Mediterraneo e dell'Adriatico per gli scali medesimi.

La Società si riserva la facoltà di eseguire il commercio dai porti adriatici a quelli oltre Suez attraverso il canale. In caso diverso essa dovrà effettuarlo col tramite della ferrovia da Alessandria a Suez, ed, in questo caso, il tempo impiegato da bordo a bordo non dovrà essere mai maggiore di giorni otto.

La Società si obbliga pure di riservare alla partenza da Venezia il numero dei posti e lo spazio necessario allo imbarco dei viaggiatori e delle merci impegnati nei porti di Brindisi ed Ancona, sempre che ne sia dato avviso telegrafico a Venezia prima che salpi il piroscafo.

Art. 8. Nei porti italiani un commissario del Governo sarà incaricato di vegliare alla esatta esecuzione della presente.

I commissari del Governo avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, ma in modo di non ritardare le corse, e potranno farsi accompagnare a questo uopo dalle persone di cui stimeranno opportuno richiedere l'assistenza.

Essi potranno, prima della partenza, riconoscere se l'immersione non ecceda il limite fissato pel carico intiero, e verificare l'ora di partenza.

Art. 9. La Società dovrà avere il numero di piroscafi necessario alla esatta e regolare esecuzione del servizio contemplato dai precedenti articoli.

Art. 10. Il Ministero dei Lavori Pubblici potrà in ogni tempo ordinare delle visite, onde accertare che i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio, ed al comodo dei viaggiatori.

Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfaccia alle esigenze sopra espresse, la Società dovrà, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo, ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che emaneranno dal Ministero, ferma la responsabilità che l'impresa possa avere incontrata pei ritardi ed inconvenienti seguiti.

In caso di dissenso fra la persona che ha eseguita la visita per ordine del Ministero e la Società, sulle condizioni del piroscafo, e se debbasi il medesimo surrogarlo, o basti il ripararlo, la questione sarà decisa da un Consiglio di arbitri, il quale giudicherà, previa la visita al piroscafo fatta da un suo delegato, sentite le parti sulle loro osservazioni scritte.

Questo Consiglio di arbitri sarà composto di due persone a scelta del Governo, e di due a scelta della Società. Queste quattro persone ne designeranno una quinta a maggiorità di suffragi, alla quale sarà devoluta la presidenza. A parità di voti, la scelta della quinta persona verrà fatta dal presidente del tribunale di commercio della capitale del Regno.

Il Consiglio di arbitri giudicherà e provvederà inappellabilmente.

In caso di naufragio, o di altro accidente qualunque, in conseguenza del quale il piroscafo si perda o si riconosca inservibile, si concederà alla Società il termine di tre mesi per provvedersi di un altro.

Nel frattempo, la Società potrà servirsi di battelli presi a nolo, adatti però al servizio, ed aventi la velocità prescritta dall'articolo 5.

Le prescrizioni del presente articolo non daranno facoltà di rifiutare i battelli accettati dal Governo inglese pel servizio fra Brindisi e l'Egitto, secondo il proprio contratto.

Art. 11. Mediante l'indennità accordata dal Governo, la Società sarà obbligata al trasporto regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale fra i porti italiani indicati nel presente, compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, non che stampati, carta, provviste ed altro piccolo materiale, relativo sempre ai servizi governativi, e come tale inscritto nel foglio di via.

Resta però compreso l'obbligo del trasporto gratuito dei gruppi di numerario provenienti dal servizio postale fra l'Italia e l'Egitto.

Qualora l'Amministrazione delle poste italiane assumesse il servizio dei piccoli pacchi, la Società si obbliga di trasportarli per quelle destinazioni ove saranno designati speciali agenti dell'Amministrazione italiana incaricati di riceverli. Tale trasporto sarà effettuato a metà del prezzo risultante dai diritti postali, ovvero alla metà dei prezzi di tariffa della Società, a scelta del Governo, e fra tutti i porti toccati dai piroscafi della Società stessa.

Art. 12. La Società dovrà destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci postali fra i porti italiani; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo, sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, la Società è in obbligo di assegnare al medesimo, senza corrispettivo, un camerino con letto. Questo impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggieri di prima classe, a metà del prezzo della tariffa.

Qualora il piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada, per causa di cattivo tempo, l'impiegato postale potrà richiedere che sia messa a sua disposizione, pel servizio dei dispacci, una barca bene equipaggiata, di cui avrà a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo.

In ogni caso, resta a cura e responsabilità della Società il rilevare ed il consegnare le corrispondenze negli uffizi di sanità marittima nei porti di approdo.

Art. 13. Ove per avaria i piroscafi dovessero approdare in qualche porto o rada non indicati nello itinerario normale, per cui si trovassero nella impossibilità di proseguire la corsa, il capitano è strettamente obbligato a curare la consegna dei dispacci all'uffizio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destino coi mezzi ordinari, quando non sia possibile curarne la spedizione col primo piroscafo nazionale od estero diretto al luogo di destinazione dei dispacci medesimi, rimanendo ogni spesa a carico della Società.

Art. 14. Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci è devoluto interamente alla Società. Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze da e per l'Italia, oltre quelle che saranno regolarmente consegnate dagli uffizi di posta, eccetto le valigie trasportate per conto del Governo inglese fra l'Egitto e Brindisi.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali italiane, per parte della Società e dei suoi agenti, sarà punita a norma delle leggi stesse.

Su di ogni piroscafo verrà collocata, a spese dell'Amministrazione postale, una cassetta mobile per l'impostazione delle lettere, che dovrà essere consegnata unitamente ai dispacci nei luoghi di approdo.

Art. 15. La Società sarà tenuta, mediante ordine scritto, a dar passaggio sui piroscafi agli impiegati civili o militari, che viaggiano per ragione di servizio, ed ai missionari, alla metà del prezzo stabilito dalla Compagnia per gli altri passeggeri, non compreso il vitto.

Tali ordini dovranno essere dati, per le partenze dai porti italiani, dal Ministero dei Lavori Pubblici, e nei porti esteri, dai regii agenti diplomatici o consolari del Governo.

La Società però non sarà obbligata a ricevere un numero di questi passeggeri maggiore di sei, nei posti di prima, e di sei nei posti di seconda classe in ciascun piroscafo.

Qualora il numero di detti passeggeri muniti di ordini governativi, per coincidenze di linee nei porti esteri, eccedesse il limite sopra stabilito, il Governo sarà tenuto al pagamento della differenza di prezzo.

Art. 16. I marinai naufraghi e gli indigeni, che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati a spese dello Stato, al prezzo di lire italiane cinque al giorno, compreso il vitto, restando però escluse le spese di viaggio per la ferrovia dell'Egitto, od i diritti di passaggio pel canale di Suez, quando il transito avesse luogo direttamente. Le richieste per l'imbarco saranno rilasciate dal console od agente del Governo.

Questi individui non potranno eccedere il numero di cinque per ogni viaggio, senza il consenso della Società.

Art. 17. Le riduzioni di prezzo, di cui nei precedenti articoli 15 e 16, sono applicabili anche alle linee al di là di Suez, esercitate dalla Società in coincidenza con quella da Venezia verso l'Egitto.

Art. 18. Se per causa di guerra il servizio di mare non potesse continuarsi dalla Compagnia, o non potesse essere garantito dal Governo il transito delle valigie e dei passeggeri attraverso l'Italia, il detto servizio resterà sospeso, e cesserà l'indennità, di cui all'articolo 24, pel tempo della sospensione delle corse.

Se però il Governo italiano, in caso di guerra, volesse, per sue viste, sospendere o cessare il servizio, la Società avrà diritto ad un'indennità da definirsi dal Consiglio di arbitri, di cui all'articolo 10.

Art. 19. Per ogni ritardo nelle partenze dai porti italiani, non giustificato da cause di forza maggiore, la Società incorrerà in una multa di lire cinquanta per ogni ora.

Se il ritardo si prolunga oltre le ore dieci, la multa sarà di lire cento per ogni ora dell'intero ritardo.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse in qualche porto o rada non contemplati nel suo itinerario, la Società incorrerà in una multa di lire duemila.

Per ogni ora di meno nelle soste dei porti di Ancona e di Brindisi, contemplate nell'articolo 6 della presente convenzione, quando non sia giustificata da causa di forza maggiore, la Società incorrerà nella multa di lire duecento.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulla quota della indennità dovuta alla Società.

Art. 20. In caso che il tirante d'acqua del piroscafo, per forte carico, o lo stato dell'atmosfera impedissero di percorrere il tratto di mare da Malamocco a Venezia, la Compagnia potrà incominciare le sue corse dal porto di Malamocco ed arrestarle al medesimo. Le cause di impedimento sopra enunziate dovranno però essere constatate dal capitano del porto di Venezia.

Art. 21. Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita, senza cause di forza maggiore, di 24 ore, il commissario del Governo od i direttori di posta, previo avviso alla Società, prenderanno, di concerto con le autorità locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno tutte a carico della Società.

Nel caso di interruzione ripetuta, il Governo potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare il rappresentante della Società perchè il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dalla presente convenzione; tali inviti avranno efficacia di legale e formale costituzione in mora.

Quando, non ostante tali inviti, si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere, per questo solo motivo, pronunciata dal tribunale competente.

Art. 22. Con la presente convenzione il Governo non si interdice alcun diritto di stabilire, permettere, o sussidiare altre navigazioni fra l'Adriatico e l'Egitto, od oltre il canale di Suez.

APPENDICE

(20)

DIARIO DI UN GIOVANE ALLA MODA

volgarizzato dal russo da F. P. Fenili

IV.

LA PRINCIPESSA MARIA.

Continuazione — Vedi n. 187

6 giugno.

In tutti questi giorni, non ho mai deviato un solo istante dal mio sistema. La principessa comincia ad amare la mia compagnia. La ho intrattenuta a parlarle di alcune fra le più strane avventure della mia vita, e principia a considerarmi un uomo non comune. Rido di tutto, e in special modo del sentimentalismo: ciò la riempie di meraviglia. In mia presenza, non osa più intavolare con Gruschnitzki discussioni sentimentali, e già più di una volta ha risposto con un sorriso di scherno alle osservazioni di lui. Ogni volta che Gruschnitzki le si avvicina, io assumo un contegno rispettoso e riservato, e mi allontano da loro. Sulle prime, questa mia attitudine le piaceva, o ingegnavasi almeno di dare a intendere che le piacesse, ma poi cominciò a indispettirsene meco, e finalmente se ne indispettì pure con lo stesso Gruschnitzki.

— Non avete proprio nessuna vanità, mi diceva ieri. Perchè mai vi immaginate ch' io preferisca di discorrere con Gruschnitzki?

Le risposi che sacrificavo volentieri alla felicità del mio amico il diletto che mi recherebbe la conversazione di lei.

— Sacrificando anche me... rispose.

La guardai fisamente con aria molto seria e severa, e non le parlai più durante l'intiera giornata. A sera, la trovai pensierosa, e stamani, al fonte, ancora di più. Quando me le avvicinai, cessò quasi dal dare ascolto a Gruschnitzki; il quale pareva preso da estatica ammirazione della natura. Nel vedermi, diede, senza nessuna ragione, in un forte scroscio di risa, per farmi intendere che della mia presenza non si cura punto. Io passai oltre, e la spiai, inosservato, di lontano: mi avvidi che, voltate le spalle al suo ammiratore, diede in due lunghi sbadigli. Niun dubbio che Gruschnitzki le riesca già noioso. Io starò due altri giorni senza rivolgerle la parola.

10 giugno.

Io mi fo talfiata a investigare entro me medesimo la ragione per la quale persisto con tanta energia nell'ingegnarmi di cattivarmi l'amore di una giovane che non intendo nè sedurre nè sposare. A qual fine spendo il mio tempo in siffatta civetteria da donnicciuola? Vera mi ama assai meglio di quel che mai possa amarmi la principessa Mary. Pasienza ancora se la conquista di quest'ultima presentasse difficoltà di rilievo: si potrebbe dire, in tal caso, che la mia pertinacia derivi appunto dagli ostacoli onde l'impresa è attraversata. Ma il caso è ben altro! Ciò non deriva dunque da quel desiderio irrequieto di amore onde siamo così intensamente tormentati nei giorni della prima giovinezza, e che ci sospinge da una ad un'altra donna finchè c'imbattiamo in quella che non sente nulla per noi..... Gli è appunto allora che doventiamo costanti... gli è appunto allora che prorompe quella passione verace, immensa, che possiamo matematicamente paragonare ad una linea, la quale da un dato punto estendasi all'infinito: e il segreto di quest'infinito sta unicamente nell'impossibilità di raggiungere mai la meta, il fine. Ma io, a qual pro mi affatico tanto? Ho forse invidia di Gruschnitzki? Povero diavolo! non ne è meritevole. O gli è per avventura effetto di quel sentimento basso, ma irresistibile, che ci stimola a distruggere le dolci illusioni del nostro simile, sì che quand'egli, in tuon disperato, ci domandi in chi debba aversi fede, possiamo rispondergli: « Amico mio, neanche a me è toccato di meglio: eppure, come vedete, io mi diverto, e dormo saporitamente, e spero, presto o tardi, di morire senza piangere nè rammaricarmi? »

Conviene tuttavia confessare che v' ha una dolcezza ineffabile nel padroneggiare un'anima candida e tenera, non peranco adusata alle battaglie della vita! Egli è un fiore il cui soavissimo profumo saluta il primo raggio del sole: ed è in tale momento che conviene coglierlo e goderselo. Poi... potremo buttarlo via: qualcuno lo raccatterà di certo! È un desiderio insaziabile il mio, il quale divora ogni cosa che mi accade d'incontrare; le gioie e i dolori altrui li considero soltanto, in quel che possano risguardare me medesimo, siccome un cibo inteso a nutrire le mie forze mentali. Quanto a me personalmente, sono doventato incapace di adoperare le facoltà dello spirito sotto l'influsso delle passioni. Il sentimento dell'onore, già represso in me da esterne influenze, è ricomparso a un tratto sott'altra forma: e, per vero, che cos'altro è il sentimento dell'onore, se non un'ardua bramosia di potere? La mia soddisfazione maggiore gli è appunto quella di acquistar dominio, con la mia forza di volontà, su tutto ciò che mi circonda. Se, dunque, noi riesciamo a destare ne' petti altrui un sentimento di amore, di devozione, di timore, che cos'altro è questo se non l'indizio che la nostra forza di volontà ha conseguito la più splendida vittoria? Non è forse pascolo graditissimo alla vanità nostra l'esser causa di gioia o di pena ad un cuore umano, senza che alcuna diretta ragione giustifichi tale influsso? Che cosa è la felicità? L'amor proprio soddisfatto. S'io potessi credermi l'uomo dotato sulla terra di forza migliore e maggiore, sarei felice; se mi amassero tutti gli uomini, io rinverrei di certo entro il cuor mio le fonti inesauribili dell'amore. Il male genera il male: il primo nostro dolore ci fa concepire il pensiero di provar diletto col tormentare altrui. Il cervello umano non potrebbe concepire l'idea del male senza sentire in pari tempo il desiderio di porla in atto. Le idee, ha detto qualcuno, sono esseri organici: il mero concepimento di esse conferisce loro la forma, e questa forma è l'atto. L'uomo la cui mente ha prodotto maggior numero d'idee, ha eziandio operato più degli altri: sicchè l'uomo di genio inchiodato al banco di un ufficio dee per necessità morire o doventar matto: appunto come l'uomo dotato di robusta costituzione fisica, finisce col morire di apoplessia se si dà all'isolamento e alla vita sedentaria.

Le passioni altro non sono che idee nella prima loro forma di sviluppo: sono proprie de'cuori giovani, ed è pazzo chi sogna di poterne essere commosso durante la vita intiera. Gran numero di fiumi tranquilli cominciano il proprio corso sotto forma d'impetuose cascate, e nessuno di loro spumeggia e rumoreggia fino al punto in cui va a confondersi con le acque del mare. Però siffatta quiete è anch'essa di sovente il segno di una forza occulta, ma poderosa. La forza elevata e i sentimenti e pensieri profondi non ammettono scosse violenti: nelle gioje del pari che nei dolori, l'anima rendesi esatta ragione di ogni cosa, ed ha la convinzione di non potere operare diversamente. Essa è conscia di questa verità: che, cioè, il calore non interrotto del sole senza mai nessuna tempesta finirebbe coll'inaridire la terra; essa s'identifica con la propria esistenza, e, simile al fanciullo che sa di essere il beniamino della casa, si punisce e si accarezza da se medesimo. Gli è soltanto conoscendo se stessi con intelligenza così elevata, che gli uomini possono realmente comprendere la giustizia divina.

Nel dare un'occhiata a questa pagina, mi accorgo di essere grandemente deviato dal mio subbietto..... ma, e che perciò? Non iscrivo forse unicamente per me questo diario, e non potrà forse ogni idea della quale prendo nota destarmi, nel tempo avvenire, una qualche cara rimembranza?

Oggi Gruschnitzki venne a visitarmi, e mi abbracciò con trasporto. È stato nominato ufficiale. Gli feci trattamento di sciampagna: nel frattempo venne pure a trovarmi il dottor Werner.

— Non ve ne faccio le mie congratulazioni, diss'egli a Gruschnitzki.

— E perchè no?

(Continua)

Nel caso però che il Governo italiano accordasse sussidio o favore ad altra Società, che percorra la linea dai porti adriatici all'Egitto od oltre Suez, la Società di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale avrà facoltà di rescindere la presente convenzione, con preavviso di sei mesi, sottoponendosi ad una penalità di lire duecento cinquantamila.

Art. 23. La Società di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale non potrà cedere ad altri la presente impresa, essendo in facoltà del Governo, in caso contrario, di dichiarare risolto il contratto senza l'obbligo di previo giudiziale diffidamento.

La Società dovrà eleggere un suo rappresentante che abbia sede nel Regno in una delle seguenti città: Roma, Venezia, Ancona o Brindisi, per ogni comunicazione od atto legale.

Art. 24. L'indennità dovuta dal Governo alla Società per il servizio contemplato nella presente convenzione sarà di annue lire italiane cinquecentomila, pagabili per dodicesimi posticipati fino alla scadenza del contratto determinata dall'articolo 4.

Art. 25. L'indennità di due milioni dovuta alla Società Adriatico-Orientale, con la detrazione, di cui all'articolo 3 della presente, sarà pagata alla medesima entro il mese di gennaio 1873.

Art. 26. Tutte le difficoltà a cui potesse dar luogo la esecuzione, o l'interpretazione di alcune delle clausole del contratto, saranno giudicate dai tribunali ordinari, a meno che non trattisi di quistioni di competenza della marina, nel qual caso sarà arbitro fra le parti il Consiglio Superiore di marina, e meno in quelle quistioni commesse al Consiglio di arbitri stabilito all'articolo 10 della presente.

Art. 27. Il presente atto sarà soggetto al diritto fisso di lira una, ed andrà esente da ogni diritto proporzionale.

Art. 28. La presente convenzione andrà in vigore in tutte le sue parti, ed il servizio della Società di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale sarà sostituito a quello dell'Adriatico-Orientale entro il periodo di un mese dopo l'approvazione della presente per legge.

La medesima non sarà obbligatoria pel Governo e di nessun effetto, se non intervenga l'approvazione del Parlamento, e non sarà obbligatoria per le Società contraenti, se l'approvazione non avrà luogo pel 1° luglio 1872.

Fatta in tre originali a Roma, il 14 aprile 1872.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. Devincenzi.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
Castagnola.

Il Ministro delle Finanze
Q. Sella.

Per la Società di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale: **Th. Sutherland.**

Per la Società di navigazione a vapore Adriatico-Orientale: **Paolo Delahante.**

Visto: Per copia conforme
Il Capo di Divisione: **A. Capecelatro.**

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
G. Devincenzi.

Visto: *Il Ministro di Agricoltura, Industria e comm.*
Castagnola.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
Quintino Sella.

III.

Convenzione per un servizio regolare di navigazione a vapore da Venezia e da Messina per Costantinopoli, e viceversa.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, quello di Agricoltura, Industria e Commercio, e quello delle Finanze, a nome dello Stato,

Ed il signor Pietro Tagliavia, qual gerente della Società anonima *La Trinacria*, Compagnia di navigazione a vapore con sede in Palermo, debitamente autorizzato, come da mandato speciale di procura del Consiglio di amministrazione del 24 febbraio ultimo scorso, rogato dal notaio Antonino Mario Magliocco di Palermo;

Hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1. Il signor Pietro Tagliavia nel nome si obbliga di eseguire per la durata di dieci anni un servizio di navigazione settimanale da Messina e da Venezia a Costantinopoli, e viceversa, coll'allacciamento al Pireo, toccando gli scali indicati nel quaderno d'oneri annesso alla presente convenzione, ed alle condizioni ivi accennate.

Art. 2. Il Governo si riserva il diritto di obbligare la Compagnia a prolungare il servizio da Costantinopoli ad Odessa, mediante un aumento di sovvenzione, proporzionato al maggior percorso in rapporto al totale delle leghe, che la Compagnia è obbligata a percorrere in virtù dell'attuale convenzione.

Art. 3. Il Governo accorda alla Società *La Trinacria* pel servizio, di cui all'articolo 1, una sovvenzione annuale di lire ottocento cinquantamila, pagabili per dodicesimi posticipati.

Art. 4. Il signor Tagliavia nel nome si obbliga di adibire al servizio come sopra non meno di dodici piroscafi, cioè, nove della portata da 1500 a 2500 tonnellate di carico, e 3 della portata non inferiore ad 800 tonnellate di carico.

Questi ultimi potranno solo essere adoperati sulla linea in partenza da Venezia.

Tutti i detti piroscafi dovranno essere di 1ª classe nel *Lloyd* inglese. In via di eccezione, è fatta facoltà alla Compagnia di comprendere fra i piroscafi di maggior portata, l'*Agrigento* di 1300 tonnellate attualmente da essa posseduto.

Art. 5. La Società dovrà possedere al 1° gennaio 1873 dieci dei piroscafi summenzionati. Gli altri due, della portata non inferiore a 1500 tonnellate, dovranno essere pronti al 31 dicembre 1874, e costruiti sopra cantieri italiani, cioè il primo entro l'anno 1873, e l'altro entro l'anno 1874.

Sarà pure obbligatorio per la Società di fare eseguire le grandi riparazioni a tutto il materiale nei cantieri nazionali durante la convenzione.

Art. 6. La Società si obbliga di tenere a bordo di ciascuno dei suoi piroscafi un'apprendista operaio meccanico, o allievo di istituto nautico, allo scopo di istruirsi nel mestiere di macchinista.

Art. 7. A garanzia degli obblighi assunti dalla Compagnia, il signor Tagliavia nel nome dovrà prestare, dieci giorni dopo la firma della presente, una cauzione di lire centomila, in consolidato italiano 5 per cento, al prezzo di Borsa.

Tale cauzione sarà restituita alla Compagnia, e per essa al suo legittimo rappresentante, tostochè sarà constatato di avere messo in servizio i dodici piroscafi, di cui all'articolo 4.

Prima però della restituzione di detta cauzione, la Società dovrà vincolare una parte del materiale corrispondente alla indicata somma, per garanzia degli obblighi contrattuali, mediante oppignorazione con regolare atto notarile, di un piroscafo, a favore del Governo, costituendo il pegno e nominando il custode di esso a termine di legge.

Art. 8. La presente convenzione e tutti gli atti per acquisto del materiale necessario al servizio, come pure quelli di oppignorazione sul materiale, in conseguenza delle disposizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti al diritto fisso di una lira per registro.

Art. 9. Il Governo si riserva il diritto di potere stabilire, permettere o sussidiare altre navigazioni a vapore, fra i porti d'Italia e quelli d'Oriente.

Art. 10. La presente convenzione andrà in vigore il 1° gennaio 1873, ma non sarà obbligatoria per le parti se non dopo la sua approvazione per legge.

Fatto in due orginali a Roma il quattordici aprile del 1872.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. Devincenzi.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
Castagnola.

Il Ministro delle Finanze
Q. Sella.

Per la Società **La** Trinacria
Il Gerente: **Pietro Tagliavia.**

Visto: Per copia conforme
Il Capo di Divisione: **A. Capecelatro.**

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
G. Devincenzi.

Visto: *Il Ministro di Agricoltura, Industria e Comm.*
Castagnola.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
Quintino Sella.

Quaderno degli oneri annesso alla convenzione per un servizio regolare di navigazione a vapore da Venezia e da Messina a Costantinopoli, e viceversa.

Art. 1. Il servizio dovrà essere fatto coi piroscafi della Società concessionaria come segue:

A) Un viaggio settimanale tra Messina e Costantinopoli, toccando il Pireo, ed alternativamente Smirne e Salonicco;

B) Un viaggio settimanale fra Venezia e il Pireo, in coincidenza del precedente, con approdi a Brindisi e Corfù.

Art. 2. Il Governo si riserva la facoltà di far toccare altri scali fra Venezia e Brindisi, senza che la Società possa domandare aumento di sovvenzione, e la Società avrà facoltà di toccare i porti di Sira, nel viaggio di Smirne e quello di Volo nel viaggio di Salonicco, senza alterare le coincidenze al Pireo, ed i limiti della percorrenza fra i porti estremi, di cui all'articolo 4.

Art. 3. L'orario delle partenze verrà determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentita la Società, e potrà essere variato, mediante preavviso di quindici giorni.

Le partenze dai punti estremi ed intermedi non potranno essere ritardate se non per ordine scritto del Ministero dei Lavori Pubblici, o del Ministro di Sua Maestà in Costantinopoli, oltre che per causa di forza maggiore, di cui sarà giudice il commissario del Governo.

I ritardi ordinati dall'Amministrazione dovranno essere notificati alla Società tre ore prima di quella fissata per la partenza; non potranno protrarsi oltre le ore tre, e non daranno diritto ad alcuna indennità.

I piroscafi della Società non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificato con processo verbale, a tenore delle leggi.

Se l'approdo per forza maggiore avrà luogo in un porto estero, il processo verbale dovrà essere vidimato dal consolato italiano, ed in mancanza, da una autorità del paese.

Art. 4. Il viaggio da Messina a Costantinopoli, comprese le fermate nei porti d'approdo stabiliti, non dovrà eccedere nella totalità il limite di cento cinquanta ore.

La partenza da Venezia sarà stabilita in modo che, con la velocità normale di cui all'articolo 7, e con la fermata obbligatoria, di non meno di ore dodici a Brindisi, si raggiunga la coincidenza al Pireo del piroscafo proveniente da Messina.

La sosta di non meno di dodici ore nel porto di Brindisi sarà pure obbligatoria nel viaggio di ritorno dal Pireo a Venezia.

Art. 5. Nei porti italiani un commissario del Governo sarà incaricato di vegliare all'esatta esecuzione delle condizioni del quaderno d'oneri.

I commissari del Governo avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, e potranno farsi accompagnare a questo scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza.

I commissari del Governo saranno designati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 6. Prima della partenza dei piroscafi, il commissario del Governo potrà riconoscere, se l'immersione del piroscafo non eccede il limite fissato dal carico intiero, se l'equipaggio è completo, e verificare l'ora della partenza.

Il commissario del Governo potrà richiedere in qualunque occasione che gli sia data visione del giornale di bordo e dell'inventario degli oggetti ed attrezzi necessari alla navigazione, esistenti in ciascun piroscafo.

Art. 7. I piroscafi addetti alla linea Messina-Pireo-Costantinopoli dovranno essere della portata da 1500 a 2500 tonnellate di carico; quelli addetti alla linea Venezia-Pireo, della portata non inferiore ad 800 tonnellate di carico.

La velocità di tutti i piroscafi dovrà essere di non meno di 9 nodi all'ora, calcolata semestralmente.

Tutti i piroscafi in servizio dovranno essere coperti dalla bandiera nazionale, e quindi sottoposti a tutte le leggi e disposizioni che reggono gli altri bastimenti nazionali di tal genere.

I detti piroscafi saranno di solida costruzione, muniti di buone macchine, e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione, a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, e da corrispondere pienamente e costantemente all'oggetto cui sono destinati.

Nessun piroscafo verrà ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una Giunta speciale nominata dal Governo, la quale dovrà attenersi al regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi del 15 novembre 1862.

Art. 8. Il Ministero dei Lavori Pubblici potrà in ogni tempo ordinare delle visite onde accertare che i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio, ed al comodo dei viaggiatori.

Risultando dalle visite, che alcuno dei piroscafi non soddisfaccia alle condizioni sovra espresse, la Società dovrà, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo, ed uniformarsi alle altre prescrizioni che emaneranno dal Ministero, ferma la responsabilità che l'impresa possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti. In caso di perdita di un piroscafo la Società dovrà surrogarlo nel termine di un anno. Durante questo periodo, essa potrà sostituire temporaneamente un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio, e come tale accettato dalla Giunta speciale sopraddetta.

Art. 9. Il pagamento della sovvenzione accordata dal Governo verrà fatto per dodicesimi, mediante regolare mandato in capo del direttore della Società, il quale, per gli effetti di ragione, dovrà eleggere domicilio nella città ove risiede la Società.

Art. 10. Mediante la sovvenzione accordata dal Governo, di cui all'articolo precedente, la Società concessionaria sarà obbligata al trasporto regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenze postali, siano originari o a destino del Regio Stato, siano originari o a destino di Stati esteri, compresi i gruppi di numerario suggellati concernenti il servizio postale, non che gli stampati, carta, provviste ed altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi, e, come tale, iscritto sul foglio di via.

Art. 11. La Società concessionaria dovrà destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo, sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, la Società è in obbligo di assegnare al medesimo, senza corrispettivo, un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficiente locale per le operazioni postali durante il tragitto. Quest'impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggieri di prima classe, a metà prezzo della tariffa.

Qualora il piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada, per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a sua disposizione, per il servizio dei dispacci, la migliore imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli uffiziali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.

Art. 12. Ove per avarie i piroscafi dovessero approdare in qualche porto o rada non indicata nell'itinerario di cui all'articolo 1, per cui si trovassero nell'impossibilità di proseguire la corsa, il capitano è strettamente obbligato a curare la consegna dei dispacci all'ufficio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destino coi mezzi ordinari, quando non sia possibile curarne la spedizione col primo piroscafo nazionale, od estero, diretto al luogo di destinazione dei dispacci medesimi, rimanendo la spesa a carico della Società.

Art. 13. Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci è devoluto intieramente alla Società concessionaria.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del trasporto è dovuto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle che saranno regolarmente consegnate dagli uffizi di posta.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della Società, o dei suoi agenti, sarà punita a norma di dette leggi.

Su di ogni piroscafo verrà collocata, a spese dell'Amministrazione delle poste, una cassetta mobile per l'impostazione delle lettere, la quale dovrà essere consegnata, unitamente ai dispacci, all'ufficio di posta stabilito nei luoghi d'approdo.

Art. 14. La Società concessionaria sarà tenuta, mediante ordine scritto, a dar passaggio sui piroscafi ai membri del Parlamento, agl'impiegati civili che viaggiano per ragioni di servizio, ed ai missionari, a metà del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, non compreso il vitto.

Tali ordini dovranno essere dati, per le partenze dai porti italiani, dal Ministero, e, nei porti esteri, dai Regi agenti diplomatici o consolari del Governo.

La Società non sarà però obbligata a ricevere un numero di questi passeggieri superiore al quarto dei posti di prima e seconda classe, su ciascun piroscafo.

Art. 15. La Società concessionaria si obbliga a dar passaggio ai militari di ogni grado, che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati con apposite particolari convenzioni col Ministero della Guerra.

Il Governo si obbliga, dal canto suo, di non affidare, sulle linee contemplate nella presente convenzione, ad altre imprese che non siano attualmente sovvenute, e salvi i diritti acquisiti dalle Società ora sussidiate, i trasporti suddetti, meno il caso di circostanze straordinarie, e riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della Regia marina, o presi a nolo.

Art. 16. La Società sarà obbligata a trasportare in terza classe, e a metà prezzo della tariffa, i condannati civili e militari, sia che vengano mandati a scontare la loro pena in uno dei punti d'approdo dei piroscafi, sia che, trovandosi al termine di essa, debbano ripatriare. Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo, che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, e siano osservate quelle cautele che saranno dall'autorità determinate; in verun caso il numero di essi potrà eccedere i venticinque, sui battelli di maggior portata, ed i quindici su quelli della portata minima.

Gl'indigenti ed i marinari naufraghi, che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati a spese dello Stato, al prezzo di lire cinque al giorno, compreso il vitto; le richieste per l'imbarco saranno rilasciate dal console od agente del Governo.

Questi individui non potranno eccedere il numero di dieci per ogni viaggio, senza il consenso della Società.

Art. 17. Il trasporto dei generi di privativa, non che di derrate e di oggetti, comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti particolari, che potranno essere stipulati tra la Società e le diverse amministrazioni dello Stato, ed, in mancanza di questi speciali contratti, sarà fatta una riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe.

Il trasporto del materiale da guerra, dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito della truppa, sarà regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali, che saranno stipulate fra il Ministero della Guerra e la Società.

In verun caso però la Società sarà obbligata al trasporto di una quantità dei summentovati oggetti superiore alla metà della portata effettiva del bastimento.

Tanto le persone, quanto gli oggetti indicati in quest'articolo e nei precedenti articoli 15 e 16 saranno ammessi sui piroscafi a semplice richiesta dei ministri o delle autorità del luogo d'imbarco, che saranno indicate per ministeriale regolamento.

Art. 18. La Società sarà obbligata al trasporto gratuito delle corrispondenze postali di ogni genere, ed al trasporto a prezzi ridotti degli oggetti e delle persone di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16 e 17, su quelle linee non contemplate nel contratto, di cui assumesse per conto proprio l'esercizio.

Art. 19. I passeggieri a bordo dei piroscafi saranno trattati con riguardo.

Un registro sarà tenuto costantemente aperto su di ogni piroscafo per raccogliere le lagnanze dei viaggiatori.

Il Governo provvederà, con speciale regolamento, ad assicurare il regolare trasporto delle merci.

Il commissario del Governo dovrà riferire le lagnanze di qualche gravità al Ministero, il quale avrà diritto di ordinare l'allontanamento degli agenti della compagnia, che fossero riconosciuti colpevoli.

Gli uffiziali di bordo vestiranno una divisa, che varrà a distinguerli nell'adempimento delle loro funzioni.

È vietato agli impiegati ed agli uffiziali di bordo di fare operazioni di commercio.

Art. 20. In caso di guerra, sarà in facoltà del Governo di far continuare o sospendere il servizio, ed anche di prendere possesso dei bastimenti, retribuendo alla Società quel compenso, che sarà determinato dal Consiglio di arbitri, del quale si parla nell'articolo 28.

Nel primo caso, il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio, per qualunque danno derivante per le cause di guerra.

Nel secondo caso, e per tutto il tempo della sospensione del servizio, cesserà la sovvenzione di cui all'articolo 3 della convenzione, e i piroscafi della Società potranno essere presi a nolo dal Governo; il prezzo e le condizioni del noleggio saranno fissati di comune accordo o dal Consiglio di arbitri, di cui all'articolo 28 del presente, e verrà pure determinato il valore dei bastimenti da rimborsarsi alla Società nella circostanza che andassero perduti per fatto di guerra, o per esplosione di materiale da guerra, dovendo il rischio di mare o di fuoco rimanere a carico della Società.

Qualora al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verrà corrisposta alla detta Società, durante l'interruzione del servizio, un'equa indennità, da fissarsi di comune accordo, o per mezzo del Consiglio di arbitri summenzionato.

Art. 21. Nel caso di ritardi nelle partenze dai punti estremi, di ritardi nella durata intera del viaggio, contemplati dall'articolo 4, o di ritardi nella velocità semestrale, di cui all'articolo 7, la Società concessionaria incorrerà in una multa di lire cinquanta per ogni ora di ritardo. Oltre sei ore, la multa sarà di lire cento per ogni ora successiva; uguali multe saranno applicate per ogni ora di meno nelle soste nel porto di Brindisi, tanto in andata che in ritorno, di cui all'articolo 4 del presente quaderno d'oneri.

Queste multe saranno raddoppiate quando fosse accertato che il ritardo ha origine dal tardivo imbarco delle mercanzie.

Le multe sopra espresse non saranno applicate nei casi in cui i ritardi, o le minori soste fossero giustificate da cause di forza maggiore, o di ordini governativi.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, la Società incorrerà in una multa di lire mille, senza pregiudizio delle penalità incorse per ritardo nell'arrivo. Il ritardo frapposto dalla Società a sostituire un piroscafo perduto, o disadatto alla navigazione, sarà punito con una multa di lire cento per ogni giorno, senza pregiudizio delle facoltà riservate al Governo dall'articolo seguente.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione da pagarsi alla Società.

Art. 22. Qualora la partenza d'un piroscafo fosse differita, senza causa di forza maggiore, di dieci ore, il commissario del Governo, o i direttori delle poste prenderanno, di concerto colle autorità locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico della Società.

Nel caso d'interruzione ripetuta, il Governo potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare il direttore della Società perchè il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di legale costituzione in mora. Quando, non ostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 23. La durata della concessione sarà di anni 10, decorrendi dal 1° gennaio 1873. Trascorso questo termine, la concessione s'intenderà continuata d'anno in anno, salvo il caso di disdetta, da una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Alla scadenza di ogni quinquennio, il Governo avrà la facoltà di rivedere lo stato del materiale della Società, e di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potrà suggerire.

La Società dovrà pubblicare annualmente un resoconto delle sue operazioni.

Art. 24. La Società non potrà cedere ad altri la presente impresa, se non in virtù di una legge.

Contravvenendosi dalla Società a questo patto, è il Governo in facoltà di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

La Società dovrà aver sede in Palermo.

Art. 25. Oltre la risoluzione del contratto, nel caso contemplato dall'articolo precedente, la Società sarà non solo tenuta all'indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato; ma il Governo potrà anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale, e continuare il servizio a tutto rischio e spesa dei concessionari.

Art. 26. Qualora, per condizioni straordinarie di cose, il prezzo dei litantraci, che hanno il medesimo potere calorifero di quelli di Newcastle e di Cardiff, si elevasse nel porto di Palermo oltre le lire cinquanta, per tonnellata, l'eccedenza da lire cinquanta fino a lire sessanta sarà rimborsata per metà dallo Stato; oltre le lire sessanta, l'eccedenza sarà rimborsata per intero.

Quando la Società fosse obbligata, per mancanza o scarsità d'altro carbone, di usare ligniti del paese, il più del carico che ne risulterebbe pel bastimento, affine di imbarcare il combustibile necessario, sarà considerato come merce della classe infima, e sarà compensato dal Governo, per il nolo relativo ad un terzo del suo peso.

Art. 27. La Società si obbliga a provvedere alle esigenze del commercio dai porti italiani verso Costantinopoli, e verso gli scali intermedi in modo, che le tariffe di trasporto delle merci, compresi i trasbordi, non risultino superiori a quelle generali e speciali pubblicate da altre Società, che esercitano simile navigazione.

Art. 28. Il Consiglio di arbitri di cui all'articolo 20 sarà composto come segue:

Due arbitri saranno nominati dal Governo, e due dalla Società. I quattro arbitri ne nomineranno un quinto, il quale avrà la presidenza del collegio.

Ove siavi parità di voti, il quinto arbitro verrà scelto dal presidente del tribunale di commercio della capitale del Regno.

Il tribunale arbitrario procederà e giudicherà inappellabilmente.

Le quistioni poi fra il Governo e la Società non contemplate nell'articolo 20, in cui è fatta menzione del Consiglio di arbitri, saranno definite dai tribunali ordinari della capitale del Regno.

Roma, li 14 aprile 1872.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. Devincenzi.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
Castagnola.

Il Ministro delle Finanze
Q. Sella.

Per la Società: La Trinacria
Il Gerente: **Pietro Tagliavia.**

Visto: Per copia conforme
Il Capo di Divisione: **A. Capecelatro.**

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
G. Devincenzi.

Visto: *Il Ministro di Agricoltura, Ind. e Commercio*
Castagnola.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
Quintino Sella.

IV.

Convenzione addizionale per modificazioni al servizio postale fra il continente e l'isola di Sicilia, e intorno alle coste di Sicilia.

Il Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze, a nome dello Stato;

Il signor cavaliere Ignazio Florio, gerente della Compagnia da lui rappresentata, e contraente a nome della medesima,

Hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1. I viaggi esercitati dalla Società di navigazione a vapore I. e V. Florio e Compagnia, in forza della convenzione approvata per legge del 16 aprile 1862, e per legge 15 agosto 1867, saranno così modificati:

a) Sarà aumentato un quinto viaggio alla settimana fra Napoli e Palermo;

b) Sarà aumentato un terzo viaggio alla settimana fra Napoli e Messina;

c) Sarà stabilito un viaggio settimanale, con barche a vela, fra Trapani e l'isola di Pantelleria;

d) Il viaggio che ora ha luogo fra Palermo e Livorno con approdo a Civitavecchia, corrispondente a quello sotto la lettera *A* del quaderno d'oneri annesso alla convenzione 8 aprile 1862, sarà mantenuto settimanalmente, limitando la sovvenzione al tratto fra Palermo e Civitavecchia, con prolungamento obbligatorio postale per Livorno e Genova;

e) Sarà soppresso il viaggio quindicinale fra Palermo e Tunisi;

f) Sarà parimenti soppresso il tratto Messina-Catania-Siracusa nel viaggio settimanale linea *G*.

Art. 2. La sovvenzione dei nuovi viaggi sarà quella stabilita per la convenzione 8 aprile 1862.

Pel servizio con barche fra Trapani e Pantelleria sarà corrisposta dal Governo la somma di lire diciassettemila seicentosedici (lire 17,616).

Art. 3. La distanza nautica fra Palermo e Civitavecchia sarà determinata dal Ministero della Marina.

Art. 4. I servizi stabiliti sotto le lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'articolo 1 non potranno essere modificati per tutta la durata della convenzione 8 aprile 1862, senza speciali accordi fra le parti.

Art. 5. I piroscafi da adibirsi ai servizi di cui all'articolo 1 dovranno essere della portata non minore di 500 tonnellate, misura di costruttore, e della velocità minima di 9 1/2 nodi all'ora.

Art. 6. Tutte le condizioni della convenzione 8 aprile 1862 ed annesso quaderno di oneri, non derogate dai precedenti articoli, saranno applicate ai servizi di cui all'articolo primo della presente.

Art. 7. Il presente atto sarà soggetto al diritto fisso di registrazione di una lira.

Art. 8. La presente convenzione avrà effetto col 1° gennaio 1873, ma non sarà obbligatoria

pel Governo se non dopo l'approvazione per legge.

Fatta in tre originali.

Roma, li 14 aprile 1872.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. DEVINCENZI.

Il Ministro delle Finanze
Q. SELLA.

Per la Società I. e V. Florio e C.
Il Gerente: **Ignazio Florio.**

Visto: Per copia conforme
Il Capo di Divisione: **A. Capecelatro.**

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
G. DEVINCENZI.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

V.

Convenzione addizionale a quella del 21 novembre 1861, approvata per legge 13 aprile 1862, n. 551, per la concessione del servizio postale fra il continente, l'isola di Sardegna e l'Arcipelago toscano.

Il Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze, a nome dello Stato;

Il signor commendatore Raffaele Rubattino, contraente a nome proprio e della Compagnia da lui rappresentata,

Hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1. I viaggi determinati dall'articolo 1° del quaderno d'oneri annesso alla convenzione 21 novembre 1861 saranno, in forza dell'articolo 2 di detto quaderno d'oneri, modificati come segue:

a) Il viaggio fra Cagliari e Napoli sarà eseguito ogni due settimane direttamente fra i due porti;

b) Sarà aumentato un viaggio settimanale da Livorno a Portotorres, toccando Civitavecchia e Maddalena, in andata e ritorno.

Art. 2. Sulla line di Cagliari-Napoli, la Società si obbliga di adoperare piroscafi ad elice, della portata non minore di 500 tonnellate, misura di costruttore, e di una velocità media semestrale di nove nodi all'ora.

Per la linea Livorno Portotorres, si dovranno impiegare piroscafi ad elice di almeno 400 tonnellate, misura di costruttore, ed aventi una velocità media semestrale di 9 nodi all'ora.

Su questa ultima linea però potranno essere adibiti occasionalmente piroscafi a ruote a eguale velocità, e di una portata non inferiore a 300 tonnellate.

Art. 3. Restando ferme tutte le condizioni della citata convenzione ed annesso quaderno d'oneri, per le nuove linee contemplate nell'articolo precedente, si conviene espressamente, che la sovvenzione relativa al percorso fra Civitavecchia e Livorno, nel viaggio aggiunto come sopra, sia computata in ragione della metà prezzo delle altre linee, cioè a lire 10 50 per lega marina.

Art. 4. Le distanze nautiche fra i porti di Livorno e Civitavecchia, e di Civitavecchia e Maddalena saranno determinate dal Ministero della Marina.

Art. 5. Il presente atto sarà soggetto al diritto fisso di registrazione di una lira.

Art. 6. La presente convenzione avrà effetto col 1° gennaio 1873, ma non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge.

Fatta in tre originali a Roma, li 14 aprile 1872.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. DEVINCENZI.

Il Ministro delle Finanze
Q. SELLA.

Per la Società R. Rubattino e C.
Raffaele Rubattino.

Visto: Per copia conforme
Il Capo di Divisione: **A. Capecelatro.**

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
G. DEVINCENZI.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Dichiarazione (A).

Il sottoscritto, firmatario della convenzione addizionale per il prolungamento fino alle Indie della navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto, stipulata addì 12 ottobre 1871 coi Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura, Industria e Commercio, e delle Finanze, si obbliga di approdare a Catania in uno dei viaggi non sovvenzionati fra il Mediterraneo e l'Egitto, contemplati nella convenzione 11 giugno 1869, e propriamente in quello che si prolunga da Porto Saïd a Bombay mensilmente, per effetto della succitata convenzione addizionale.

Tale approdo, obbligatorio nell'andata dal Mediterraneo alle Indie, non sarà obbligatorio nel ritorno, nel quale caso la Società s'impegna a stabilire un servizio cumulativo colla ferrovia, od altrimenti, per l'inoltro delle merci da Messina a Catania.

Roma, addì 25 maggio 1872.

Firmato: **Raffaele Rubattino.**

Per copia conforme all'originale
Il Capo di Divisione: **A. Capecelatro.**

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
G. DEVINCENZI.

Visto: *Il Ministro di Agricoltura, Ind. e Commercio*
CASTAGNOLA.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Dichiarazione (B).

Il sottoscritto, gerente della Compagnia di navigazione a vapore *La Trinacria*, con sede in Palermo, in relazione della convenzione stabilita il 14 aprile di quest'anno in Roma fra il Reale Governo e la Società *Trinacria*, dichiara di accettare di assumere l'obbligo di riservare alla partenza da Messina per Costantinopoli il numero dei posti e lo spazio necessario all'imbarco dei viaggiatori e delle merci, impegnati nei porti di Venezia e di Brindisi, semprechè ne sia dato avviso telegrafico a Palermo, in tempo utile, sui piroscafi della suddetta Compagnia.

Palermo, 25 maggio 1872.

Firmato: **Pietro Tagliavia**, *Gerente.*

Visto: *Il Comandante generale delle truppe incaricato della Prefettura*
Firmato: **G. Medici.**

Per copia conforme all'originale
Il Capo di Divisione: **A. Capecelatro.**

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
G. DEVINCENZI.

Visto: *Il Ministro di Agricoltura, Ind. e Commercio*
CASTAGNOLA.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Dichiarazione (C).

Il sottoscritto firmatario della convenzione addizionale a quella del 21 novembre 1861, stipulata il 14 aprile 1872 coi Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, accetta le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, lettera *a*, in luogo delle parole *il viaggio fra Cagliari e Napoli sarà eseguito ogni due settimane direttamente fra i due porti*, sostituirà le seguenti: *il viaggio fra Cagliari e Napoli sarà eseguito ogni settimana direttamente fra i due porti.*

Roma, addì 25 maggio 1872.

Firmato: **Raffaele Rubattino.**

Per copia conforme all'originale
Il Capo di Divisione: **A. Capecelatro.**

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
G. DEVINCENZI.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Nella Camera inglese dei Lords, seduta del 5 luglio, il marchese di Lansdowne, rispondendo ad una interpellanza del march. di Salisbury, dichiarò che, se Oxford fosse scelta come la sede di una divisione militare, le truppe verrebbero allontanate di due o tre miglia dall'Università.

In questa medesima seduta il duca d'Argyll chiese la seconda lettura del *bill* sull'educazione in Iscozia, il quale è stato testè l'oggetto di una lunga discussione in seno della Camera dei Comuni. Il duca di Richmond dichiarò che in seno del Comitato proporrà parecchi emendamenti diretti a mettere il *bill* più in armonia coi voti del popolo scozzese.

La seconda lettura di questo *bill* fu appoggiata dal conte di Airlie e da lord Rosebery; ma ambidue si riservarono di proporre qualche emendamento.

Dopo alcune osservazioni di lord Monteogh e di lord Oranmore, il *bill* fu ammesso alla seconda lettura.

La relazione che il signor de Broglie ha premessa allo schema di legge per la ratifica della nuova convenzione franco-tedesca si compone di una succinta analisi delle varie clausole della convenzione e delle seguenti considerazioni:

« Il governo ci ha dichiarato varie volte, che malgrado la di lui insistenza, gli era stato impossibile di ottenere migliori condizioni, e che si lusinga di ottenere in seguito qualche miglioramento nelle condizioni imposte, tanto più che questa ipotesi è anche prevista dall'articolo 6 della convenzione.

« Intanto, ci ha detto che egli non trascura nessuna precauzione, onde il bene di una parte dei nostri connazionali non diventi un male per quell'altra parte. Saranno immediatamente costruite delle baracche di legno in quei dipartimenti in cui l'evacuazione avrà luogo più tardi, per alloggiarvi l'eccedente delle truppe di occupazione che dovranno esservi concentrate. Il presidente della Repubblica, ci ha dato in persona quest'assicurazione, autorizzandoci anche a farne speciale menzione in questa relazione.

« Vari membri della Commissione, rappresentanti i dipartimenti interessati, avevano domandato che una disposizione speciale fosse introdotta in via di articolo addizionale, non certo nel trattato, ma nel progetto di legge che vi si presenta, onde, accertarsi che nessuno spostamento di truppe potrebbe avere luogo prima che l'occorrente per riceverle fosse pronto nelle località in cui dovevano andare a concentrarsi; non solo per l'alloggio dei soldati, ma bensì anche per gli ufficiali, i cavalli ed il materiale, in modo da risparmiare agli abitanti ogni aggravio di pesi che loro sovrastano attualmente.

« La Commissione unisce la sua all'idea che ha provocato questo articolo addizionale. Ma le promesse del governo così formali, che or ora abbiamo registrate, ci sembrano di natura da soddisfare pienamente queste legittime preoccupazioni, e confidiamo che la evacuazione sarà effettuata nelle condizioni desiderate dai nostri colleghi.

« I preliminari della pace di Versailles lasciavano già prevedere la speranza che l'imperatore della Germania sarebbe disposto a sostituire al pagamento anticipato di tutta o di parte della somma dovuta, una garanzia finanziaria le di cui condizioni gli presentassero una garanzia sufficiente. Questa lusinga è confermata, senza però essere ancora convertita in certezza, per quanto si riferisce al terzo miliardo coi rispettivi interessi, dall'articolo 4 della nuova convenzione.

« Una garanzia finanziaria che possa soddisfare la Germania, ed applicata in questo modo ad una somma relativamente moderata, non sembra difficile a trovare ed il governo confida di poterla presentare in una epoca non tanto remota ed affrettare in tal modo il giorno, aspettato con tanta impazienza, in cui l'ultimo soldato tedesco avrà sgombrato il nostro territorio.

« Accettiamo questa prospettiva come una consolazione dei rigori che sopportiamo tuttavia, e domandiamo al credito della Francia, a quel suo credito così solidamente stabilito, che esce dalle attuali prove di peripezie, così splendidamente, questo supremo e benefico favore. Se persisterete, signori, a mantenervi in quello spirito di pacifica moderazione e di patriottica devozione di cui l'Assemblea si è sempre dimostrata animata, e che rafferma nelle di lui relazioni coll'estero l'autorità morale del governo che parla in di lei nome, quel beneficio non si farà aspettare molto.

« La vostra Commissione vi propone all'unanimità l'adozione del progetto di legge. »

Il *Journal des Débats* in un suo primo-Parigi scrive che da alquanti giorni la situazione si è considerevolmente schiarita e che vi è molta apparenza che il più perfetto accordo sarà ripristinato fra il signor Thiers e l'Assemblea il giorno in cui la sessione verrà chiusa. Si assicurava che il signor Thiers era disposto a differire la applicazione delle sue idee protezioniste lasciando sussistere almeno provvisoriamente la libertà commerciale. La maggioranza dal canto suo non farebbe più alcun tentativo onde resuscitare le vecchie istituzioni politiche « che fecero altra volta la sua forza e l'onor suo »; aspetterebbe che la Francia vi torni da sè e di qui ad allora acconsentirebbe a tenersi sull'aspettativa. Il *Journal des Débats* loda questa risoluzione della maggioranza che, se fosse stata presa prima, « la Francia non sarebbe stata costretta a subire degli amari incidenti. »

Lo scambio delle ratifiche della convenzione franco-tedesca del 29 giugno ebbe luogo il 7.

I fogli di Lione pubblicano le descrizioni della solenne apertura della Esposizione Universale in quella città. La solennità ebbe luogo il giorno 7 in concorso del ministro dell'interno signor Vittore Lefranc.

L'Assemblea federale svizzera nella sua presente sessione non si occuperà che di tre progetti di legge d'interesse generale.

In primo luogo dovrà deliberare sul progetto concernente i plebisciti federali e la uniformità compiuta da esigersi nelle condizioni che devono possedere i cittadini onde poter partecipare al voto. La costituzione federale fissa a 20 anni l'età richiesta onde prender parte alle elezioni pel Consiglio nazionale. Ma in virtù dei plebisciti federali è la legislazione cantonale quella che determina la capacità elettorale, per modo che l'età differisce nei diversi cantoni fra i 17 ed i 25 anni. Inoltre vi sono dei cantoni nei quali i falliti sono ammessi a votare e degli altri cantoni nei quali non lo sono. Si tratta di sopprimere queste disparità.

Un secondo progetto riguarda una nuova circoscrizione dei distretti elettorali per il Consiglio nazionale. Il nuovo censimento ha constatato un aumento della popolazione, per cui il numero dei membri del Consiglio nazionale verrà aumentato di dieci.

Finalmente un terzo progetto concepito in vista della linea del Gottardo è inteso ad ampliare i poteri del Consiglio federale in materia di ferrovie. In virtù di una legge del 1852 le ferrovie sono poste sotto la competenza esclusiva delle autorità cantonali.

Fu annunciato, pochi giorni sono, che i carlisti sotto gli ordini del capo Francés aveano tentato un colpo di mano contro Reus, città di 28,000 abitanti.

Uno dei corrispondenti della *France* dà, a tale proposito, i particolari seguenti:

Questo *cabecilla* era un antico capitano del Genio che avea abbandonato il servizio in causa d'una ferita ricevuta in Africa. Abitava Madrid quando scoppiò l'insurrezione di Catalogna, e si recò subito in quel paese, suo paese nativo, per unirsi al movimento carlista.

Posto alla testa di una delle principali bande, egli sostenne con fortuna alcuni scontri e si fece notare specialmente per la sua energia e la rapidità dei suoi movimenti. È nell'esecuzione d'un ardito colpo che egli ha trovato la morte.

Dopo aver simulato un movimento per ingannare le truppe che lo sorvegliavano, operò una contromarcia e venne alla stazione l'Hospitalet per impadronirsi d'un treno ferroviario di Valenza; fece discendere i viaggiatori, tagliò i fili telegrafici e trattenne prigionieri gli impiegati della linea.

La sua banda di 600 uomini montò nei vagoni, e poche ore dopo entrava nella città di Reus. Gli abitanti, spaventati, si chiusero nelle case; la guarnigione, composta da alcuni uomini di fanteria e d'un reggimento di cavalleria, si rifugiò nella caserma, dove si impegnò una lotta che è durata parecchie ore, e dove d'ambe le parti si sono operati prodigi di valore degni di miglior sorte. Fu là che Francés è stato colpito da tre palle e che il colonnello Soria venne gravemente ferito.

Il capitano generale della Catalogna avea chiesto quattro battaglioni di rinforzo per terminare la guerra. Il governo ha deciso di mandargliene dieci.

Un Congresso di uomini politici e dotti dei tre regni scandinavi si è riunito in questi giorni nel castello di Christiansborg presso Copenaga. Il programma delle sue deliberazioni è limitato alle questioni economiche. Il primo oggetto del suo ordine del giorno è la riforma monetaria.

A favore dei danneggiati dalla inondazione del Po furono elargite:

Lire duemila in oro deliberate dal Consiglio comunale di Trieste sull'invito del Comitato di soccorso costituitosi in Ferrara.

Lire duecento dal signor G. Bontempelli, suddito austriaco, dimorante in Trieste.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

New-York, 9.

La Convenzione democratica di Baltimora si dichiarò favorevole alla candidatura di Greely. Oro 113 5/8.

New-York, 10.

Un legno di crociera americano catturò nelle acque americane un corsaro cubano. Il governo ordinò che il corsaro sia condotto a Newport e che si apra un'inchiesta.

Napoli, 10.

La *Gazzetta di Napoli* annunzia che il Governo accettò le dimissioni del prefetto e che nominerà quanto prima il suo successore.

Berlino, 10.

Il *Giornale Ufficiale* pubblica la legge che ordina l'espulsione dei Gesuiti e quella che scioglie i loro stabilimenti da qui a sei mesi.

Parigi, 10.

Thiers, parlando alla Commissione del bilancio circa al prestito, disse che i capitali affluiscono ed espresse una grande fiducia nel suo successo. Soggiunse che l'epoca della emissione è prossima e che i banchieri saranno trattati come tutti gli altri sottoscrittori.

Nulla si sa circa la forma del prestito e il saggio della emissione.

Versailles, 10.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — Gaslonde propone un'imposta addizionale di 60 centesimi sulle patenti, di 40 sulle porte e le finestre e di 20 sulla contribuzione personale mobiliare.

Thiers dichiara che il governo accetta questa proposta. Enumera quindi il prodotto probabile delle nuove imposte, le quali darebbero 93 milioni dalle materie prime, 20 dai valori mobiliari, 3 dai crediti ipotecari, 9 dall'imposta progettata sui metalli, eccettuato il ferro e 20 dagli alcool. Thiers soggiunge che però mancano ancora 60 milioni e domanda che si voti il progetto di Gaslonde, il quale produrrebbe questa somma. Egli dichiara che il governo rinunzia all'aumento dell'imposta sul sale e all'imposta fondiaria. Conchiude dicendo che l'Assemblea è libera, ma che commetterebbe un grande errore se adottasse l'imposta sulla cifra degli affari.

La discussione continuerà domani.

Parigi, 10.

Il Sinodo protestante invitò le Chiese a prepararsi alla separazione delle Chiese dallo Stato, la quale è in massima accettata. Il Sinodo si aggiornò al 15 novembre; nominò una Commissione permanente ed indirizzò alle Chiese una lettera sinodale.

Borsa di Parigi — 10 *luglio.*

	9	10
Rendita francese 3 0/0	53 70	53 82
Rendita francese 5 0/0	84 42	84 55
Rendita italiana 5 0/0	66 10	66 20
Consolidato inglese	92 3/4	92 11/16
Ferrovia Lombardo-Veneta	475 —	476 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	257 50	257 —
Ferrovie Romane	122 —	122 —
Obbligazioni Romane	176 —	175 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	201 50	199 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	210 —	208 50
Cambio sull'Italia	7 7/8	8 1/4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	477 —	474 —
Azioni id. id.	708 —	708 —
Londra, a vista	25 22 1/2	— —
Aggio dell'oro per mille	3 —	2 —
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Vienna — 10 *luglio.*

	9	10
Mobiliare	327 50	327 50
Lombarde	207 80	207 —
Austriache	337 —	333 —
Banca Nazionale	849 —	850 —
Napoleoni d'oro	8 88	8 88
Cambio su Londra	111 30	111 20
Rendita austriaca	71 70	71 75
Id. id. in carta	64 60	64 60

Borsa di Londra — 10 *luglio.*

	9	10
Consolidato inglese	92 3/4	92 3/4
Rendita italiana	65 5/8	65 3/4
Turco	54 —	53 7/8
Spagnuolo	29 1/4	29 1/8

Chiusura della Borsa di Firenze — 11 *luglio.*

	10	11
Rendita 5 0/0	71 92 1/2	71 92 1/2
Napoleoni d'oro	21 64	21 65
Londra 3 mesi	27 23	27 27
Francia, a vista	108 30	108 50
Prestito Nazionale	82 55	82 70
Azioni Tabacchi	728 —	728 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	— —	460 —
Obbligazioni id.	— —	225 —
Buoni Meridionali	— —	532 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1636 50	1632 —

Tendenza calma.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 10 *luglio* 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	758 8	758 4	759 5	759 9	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	22 0	28 8	26 0	21 8	Termometro
Umidità relativa	70	44	55	75	Massimo = 30 0 C. = 24 0 R.
Umidità assoluta	13 80	12 18	13 71	14 63	Minimo = 18 8 C. = 15 0 R.
Anemoscopio	N. 3	SO. 3	O. 18	SO. 0	
Stato del cielo	7. cirro-strati	5. cumuli sparsi	8. cirro-cumuli	9. bello-quale. cirro	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 11 *luglio* 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 luglio 72	—	71 87 1/2	71 85	71 97 1/2	71 90	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	—	— —	— —	— —	— —	82
Detto piccoli pezzi	»	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	82 20
Obblig. Beni Eccl. 5 0/0	»	—	— —	— —		—	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0/0	1 luglio 72	537 50	508 —	507 —	— —		— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 72	—	73 45	73 35	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	71 70
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	71 25
Banca Nazionale Italiana	1 luglio 72	1000	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	»	1000	— —	—	1640	1635	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	554
Banca Italo-Germanica	»	500	—	— —	— —	— —	— —	— —	634
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	185
Obbligazioni dette	1 luglio 72	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	194
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	»	500	709 —	705 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	517 50	517 —	— —	— —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana	»	250	220 —	216 —	— —	—	— —	— —	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90		
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	107 20	107 10
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	27 27	27 25
Livorno	30	—	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	—	Trieste	90	— —	—
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr.		21 65	21 64
				Sconto di Banca 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. ital. 5 0/0 71 92 1/2, 71 90, 71 87 1/2, 71 85 contanti; 72 02 1/2, 71 95, 71 90 fine corrente.
Cert. sul Tesoro 5 0/0 507.
Detti Emiss. 1860-64 73 55.
Banca Romana 1635 fine corr.
Credito Immobiliare 517 50.

Il Deputato di Borsa: CARLO PIANCIANI.

Il Sindaco: A. MARCHIONNI.

ATTO DI CITAZIONE
per pubblici proclami.

(2ª *pubblicazione*)

L'anno milleottocento settantadue, li 19 del mese di giugno.

Sulla richiesta della baronessa Luigia Antippa Fini, domiciliata in Venezia, ed elettivamente in Padova, presso l'avvocato Paolo dott. Basso di essa procuratore per mandato 5 ottobre 1871, atti Fenocchi, notaio di Venezia, al n. 1095 di rep., esente da bolli e tasse per decreto 4 novembre 1871, n. 14, della Commissione del gratuito patrocinio;

Io sottoscritto usciere addetto al Regio tribunale civile e correzionale in Padova;

Premesso che con ricorso presentato al R. tribunale civ. e correzionale in Padova, li 19 novembre 1871, ha proposta la convocazione dei suoi creditori, per essere sentiti nei punti che si dovevano discutere il giorno 11 settembre 1871, in ordine al decreto 7 luglio 1871, n. 5670, del cessato tribunale provinciale di Padova, cioè della domanda d'indennizzo da lei preteso in lire 518 52 a corrispettivo dell'alloggio coi mobili, accordatole dai suoi creditori per un anno, e pel credito di lire 958 pel mantenimento pure accordatole per un anno, oltre lire 216 06 per interessi sopra detta somma;

Che col decreto 23 novembre 1871 il R. tribunale civile e correzionale di Padova autorizzava la ricorrente a citare ad udienza fissa, per via di pubblici proclami, li creditori del proprio concorso, e che in relazione a questo fu indetta l'udienza del 12 marzo p. p., sulla quale si dovette chiedere un semplice rinvio, atteso che la causa non era stata iscritta in ruolo, e fu destinata l'udienza del 9 aprile, la quale fu rimasta deserta per emersa irregolarità nell'atto di citazione;

Che sopra nuovo ricorso presentato li 20 aprile p. p. il R. tribunale civ. e correzionale in Padova, con ordinanza 4 maggio p. p. autorizza la ricorrente, già ammessa al beneficio gratuito, a citare per via di pubblici proclami, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziali di questa città e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ad udienza fissa presso il R. tribunale suddetto, tutti li creditori mentovati nell'elenco dimesso;

In relazione pertanto al suesposto, ed all'ordinanza 4 maggio p. p., ho citato, come cito li signori: 1. Graziati Ancilla, vedova Chiappa Faustino - 2. Wolman Ignazio - 3. Hanau Beniamino, Raffaele, Moisè, Davide, Lazzaro, Arnoldo e Rossi Hanau, tutti rappresentati Elia Hanau - 4. Malvestio Galletani Maria, Domenico, Malvestio Marzolo Domenica, eredi di Gregorio Malvestio, rappresentante Sacchetto Antonio e Cavallini Antonio - 5. Istituto Esposti di Padova - 6. Riello Angelo per sè, e come cessionario di Bonfà Luigi, Costa D. Giuseppe e Monaco Teobaldo - 7. Smiderle Giovanni - 8. Vio Giuseppe, Giovanni, Antonio ed Eugenio, eredi di Vio Bernardino - 9. Zacco conte Alberto - 10. Bonollo Alessandro - 11. Marconati Gaspare, Carlo, Augusto e Pietro eredi di Conti D. Giuseppe - 12. Cristina Angelina vedova Sartori Domenico e Sartori Piovene Adelina, eredi di Sartori Domenico - 13. Ferrazzi Teresa vedova Carrano Luigi - 14. Romano Girolamo - 15. Mazzolini Luigi ed Amalia - 16. Ongaro Elisabetta - 17. Celotto Teresa vedova Melloni Antonio, Melloni Francesco e Melloni Carlotta, successi ad Ongaro Elisabetta - 18. Squeraroli Tommaso - 19. Gelcich Tommaso - 20. Zenier Parini Berti Carlotta - 21. Romano David - 22. Levi Giacomo Angelo, Guglielmo e Sanguinetti Fortunata, vedova Giuseppe Levi, tutrice dei minori figli, per loro, e come rappresentanti Sanguinetti Abramo e Finzi Davide - 23. Marcolan Annunciata vedova Breda Domenico, tutrice dei figli minori Ettore, Pio, Achille e Breda Ferdinando, eredi di Breda Domenico - 24. Salom Salom - 25. Fabbricieria di Villaguadera - 26. Pegoraro Angelo e chiesa parrocchiale di Taggi di Sopra - 27. Cavinato Angelo - 28. Piave Angelo - 29. Minella Giovanni Battista - 30. Griselda Basevi Benvenisti vedova di Mayer Benvenisti, tutrice dei figli Arnoldo, Lazzaro, Giuseppe ed Elia - 31. Camerini Francesco e Giovanni eredi del fu Cristoforo, per loro, e rappresentanti Teresa Cerato Sernoggiotto e sorelle Luigia Zuccato, ed Elisabetta Sacchi - 32. Montanari Ferdinanda vedova Riccini - 33. Miari conte Felice - 34. Serpes Giuseppe - 35. Guignati Ricchetti Davide fu Giacomo e Ricchetti Maso fu Angelo, eredi di Consiglio Ricchetti - 36. Campeis Giovanni - 37. Capitolo di S. Pantaleone di Venezia - 38. Monzan Anna - 39. Morasuti D. Francesco, rappresentante Gopcevich Spiridione - 40. Ferrighi Augusto, Anna, Carolina, eredi fu Achille Ferighi - 41 Congregazione di carità di Vicenza - 42. Ospitale civile di Vicenza - 43. Commissaria Munarini di Vicenza - 44. Biego Antonio fu Alessandro, Antonio fu Alvise, Lotto Luigia vedova di Biego Giuseppe, tutrice dei figli minori Lelio, Antonio, e Giuseppe - 45. Kunkler cav. Adolfo,

A comparire all'udienza fissa che sarà tenuta nel giorno 13 agosto prossimo venturo, ore 10 antimeridiane, avanti il tribunale civile e correzionale in Padova, per ivi dir causa per cui non abbiansi ad ammettere le domande della ricorrente, per la cui discussione erasi con decreto 7 luglio 1871, n. 5670, del cessato tribunale di Padova indetta comparsa per l'undici settembre 1871, e più precisamente per cui non abbiansi ad ammettere le domande della richiedente, cioè il pagamento di lire 518 52 per indennizzo dell'alloggio coi mobili, già accordatole dai creditori per un anno, di altre lire 958 pel mantenimento, pure accordatole per un anno, e di lire 216 06 per interesse sopra detta somma.

Copia della presente, da me firmata, venne notificata alli signori Bonis Maddalena vª Viezzoli, Moschini Giacomo, Moschini Eugenio e Dionese Giuseppe, domiciliati in Padova al loro domicilio; e la presente verrà inserita a cura della parte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale di Padova a sensi dell'articolo 146 Cod. proc. civ.

Tassa dell'atto a debito it. L. 14 40.

L'usciere: Bartolo Martinuzzi.

Per copia conforme che si rilascia alla signora baronessa Luigia Antippa Fini per la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* a sensi dell'art. 146 Cod. proc. civ., e senza anticipazione di spesa, per essere la richiedente ammessa al gratuito patrocinio a sensi dell'art. 65 Cod. proc. civ.

Dall'uffizio Uscieri del tribunale civile e correzionale.

Padova, 19 giugno 1872.

Pier Lodovico Bagno
3184 Usciere capo.

ATTO DI CITAZIONE
per pubblici proclami.

(2ª *pubblicazione*).

L'anno milleottocento settantadue li 19 del mese di giugno.

Sulla richiesta del signor barone Antonio Fini domiciliato in Venezia, ed elettivamente in Padova presso l'avvocato Paolo D. Basso di lui procuratore, per mandato 5 ottobre 1871 atti Fenocchi notaio di Venezia al n. 1094 di rep., esente da bolli, e tasse per decreto 4 novembre 1871 n. 14, della Commissione pel gratuito patrocinio.

Io sottoscritto usciere addetto al Regio tribunale civile e correzionale di Padova;

Premesso che con ricorso presentato li 19 novembre 1871 al R. tribunale civile e correzionale in Padova, ha proposta la convocazione dei suoi creditori, per essere sentiti nei punti, che si dovevano discutere il giorno 11 settembre 1871 in ordine al decreto 7 luglio 1871 n. 5763 del cessato tribunale provinciale di Padova, cioè della domanda d'indennizzo da lui preteso in lire 518 52 a corrispettivo dell'alloggio coi mobili accordatogli dai creditori per un anno, e pel credito di it. lire 958 pel mantenimento, pure accordatogli per un anno, oltre lire 216 06 per interessi sopra detta somma;

Che col decreto 23 novembre 1871 il R. tribunale civile e correzionale di Padova autorizzava il ricorrente a citare ad udienza fissa, per via di pubblici proclami, li creditori del suo concorso, e che in relazione a questo fu indetta l'udienza del 12 marzo pros. pas. sulla quale si dovette chiedere un semplice rinvio, atteso che la causa non era stata inscritta in ruolo, e fu destinata l'udienza del 9 aprile, la quale fu rimasta deserta per emersa irregolarità nell'atto di citazione;

Che sopra nuovo ricorso presentato li 20 aprile p. p. il R. tribunale civile e correzionale in Padova, con ordinanza 4 maggio prossimo passato autorizza il ricorrente, già ammesso al patrocinio gratuito, a citare per via di pubblici proclami, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziali di questa città, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ad udienza fissa presso il R. tribunale civile e correzionale in Padova, tutti li creditori mentovati nell'elenco dimesso.

In relazione pertanto al suesposto, ed all'ordinanza 4 maggio prossimo passato ho citato, come cito, li signori: 1° Graziati Ancilla vedova Chiappa Faustino - 2. Wolman Ignazio - 3. Moschini Giacomo - 4. Moschini Eugenio - 5. Pente Camillo - 6. Pente Angelo - 7. Bisson Teresa vedova Ermolao Tessaro per li figli minori Antonio, Angelo e Francesco - 8. Hanau Beniamino - 9. Hanau Raffaele - 10. Hanau Moisè - 11. Hanau Davide - 12. Hanau Rossi Benvenuta - 13. Malvestio Gallerani Maria, Domenico e Malvestio Marzolo Domenica, eredi di Gregorio Malvestio, successo a Sacchetto Antonio e Cavallini Antonio - 14. Dionese Giuseppe - 15. Smiderle Giovanni - 16. Pilotto Giuseppe - 17. Vio Giuseppe, Giovanni ed Eugenio, eredi di Vio Bernardino - 18. Zacco co. Alberto - 19. Levi Giacomo Angelo, Guglielmo e Sanguinetti Fortunata vedova Giuseppe Levi per loro, e come successi a Porteletto Pietro, Pignatel, Diedo Antonia, Sanguinetti Abramo, Finzi Davide, Moscon Luigi - 20. Squeraroli Tommaso per sè, e come successo a Chicchiriola Camillo - 21. Bonollo Alessandro - 22. Cavallini Antonio - 23. Marconati Gaspare, Augusto, Carlo e Pietro, eredi di Conti D. Giuseppe - 24. Cristina Angela vedova Santori Domenico, ed Adelaide Santori Piovene - 25. Ferrazzi Teresa vedova Luigi Carrano - 26. Romano Girolamo - 27. Mazzolini Luigi, ed Amalia - 28. Moreschi Gaetano - 29. Bonmartini Vincenzo e Giovanni - 30. Pedron Gaetano - 31. Celotto Teresa vedova Melloni Antonio, Melloni Francesco e Melloni Carlotta successi ad Ongaro Elisabetta - 32. Ongaro Elisabetta - 33. Macoppe Maria - 34. Pedron Luigi - 35. Compagnia assicurazione di Milano - 36. Zenier Parini Berti Carlotta - 37. Romano Davide - 38. Orso Luigi - 39. Marcolan Annunciata vedova di Domenico Breda, tutrice dei figli - 40. Lonigo Aurelio e eredi Beggio - 41. Frezzini Pietro - 42. Pastega Domenico - 43. Salom Salom - 44. Meneghini Gio. Battista - 45. Boscano Antonio - 46. Lunandi Giovanni, Angelo e Pietro - 47. Fabbriceria di Villaguadera - 48. Pagorano Angelo, e chiesa parrocchiale di Taggi di Sopra - 49. Cavinato Angelo - 50. Errera Abramo - 51. Monterumici D. Antonio - 52. Istituto Esposti di Venezia - 53. Piane Angelo - 54. Mander Michele - 55. Cavalli Carlotta, ed Artolfoni Cavalli Laura - 56. Griselda Bassani vedova Benvenisti Mayer tutrice dei figli minori - 57. Camerini Francesco e Giovanni - 58. Riccini Montanari Ferdinando - 59. Miari co. Felice - 60. Guignani Ricchetti Davide e Ricchetti Maso, eredi di Consiglio Ricchetti - 61. Capitolo di S. Pantaleone di Venezia - 62. Morasuti Francesco rappresentante Gozzeevich Spiridione - 63. Ferrighi Augusto, Anna, Carolina, eredi di Ferighi Achille - 64. Zanchetta Francesca vedova Furlani Antonio, Furlani Augusto, Cesare, Aureliano, Furlani Anna maritata Righi, Furlani Lucia maritata in Frigo, Furlani Elisa in Picelli, Furlani Virginia in Pertile, tutti eredi di Furlani Antonio - 65. Bezzati Giuseppe - 66. Congregazione di Carità di Vicenza - 67. Ospitale Civile di Vicenza - 68. Biego Antonio fu Alessandro, Antonio fu Alvise, Lotto Luisa vedova di Giuseppe Biego, tutrice dei figli minori Lelio e Giuseppe - 69. Avvocato Rodella curatore Allegar Luigi - 70. Pizzo Luciano fu Tommaso, e Rumiati Rodolfo, ed Antonio fu Leonilda Pizzo, curatellati dal padre Alessandro D. Rumiati - 71. Serpes Giuseppe - 72. Commissaria Munarini di Vicenza - 73. Breda Ferdinando,

A comparire all'udienza fissa, che sarà tenuta nel giorno 13 agosto p. v., ore 10 antimeridiane, avanti il tribunale civile e correzionale in Padova, per ivi dir causa per cui non abbiansi ad ammettere le domande del ricorrente, per la cui discussione erasi con decreto 7 luglio 1871 n. 5763 del cessato tribunale di Padova indetta la comparsa dell'11 settembre 1871, e più precisamente per cui non abbiansi ad ammettere le domande del richiedente, cioè il pagamento di L. 518 62 per indennizzo dell'alloggio coi mobili, gia accordategli dai creditori per un anno, di altre L. 958 pel mantenimento, pure accordategli per un anno, e di lire 216 06 per interessi sopra detta somma.

Copia della presente, da me firmata, venne notificata alli signori Molin Elisabetta vedova Biasuti, quale rappresentante li figli minori, Giuseppe Gloria amministratore dell'Istituto Esposti di Padova, Angelo Riello, ed avv. Grego curatore Widman, domiciliati in Padova, al loro domicilio, e la presente verrà inserita, a cura della parte, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale di Padova, a sensi dell'articolo 146 del Codice di procedura civile.

Tassa dell'atto a debito it. L. 14 40.

L'usciere: Bartolo Martinuzzi.

Per copia conforme che si rilascia al signor barone Antonio Fini per la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* a sensi dell'art. 146 Cod. proc. civ., e senza anticipazione di spesa per essere il richiedente ammesso al gratuito patrocinio a sensi dell'art. 65 Cod. proc. civ.

Dall'uffizio Uscieri del tribunale civile e correzionale.

Padova, 19 giugno 1872.

Pier Lodovico Bagno
3188 Usciere capo.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ.

Con scrittura privata del 30 giugno ultimo (registrata il 6 corrente luglio al vol. 15 Atti privati, n. 11006, con Ln. 156) i sottoscritti Luigi Mongini ed Adeodato Saldinari, residenti in Roma, hanno contratto Società in nome collettivo da durare per anni cinque (a partire dal 1° maggio ultimo, ed a finire col 30 aprile 1877) per la coltivazione di un terreno di proprietà dei signori Pietro Ferraris, Francesco Verdoja ed ing. Giovanni Valle, situato lungo la riva destra del Tevere al di là del Ponte Milvio, e per l'esercizio di una o più fornaci da mattoni, d'una cava di calce, e di quelle altre speculazioni che dal terreno medesimo si possano ricavare, sotto la denominazione tale Società di Luigi Mongini ed Adeodato Saldinari, conferendo il Mongini un capitale di lire cinquemila, ed il Saldinari l'affittamento di detto terreno e l'opera propria, e dichiarando espressamente che mentre la Direzione spetterà ad entrambi i soci, il Mongini solo è incaricato delle esazioni e dei pagamenti, e che la Società non riterrà per valido ed efficace nessun atto di qualsiasi natura, e così non riconoscerà nessun contratto, nessuna obbligazione, nessuna cambiale od altra carta qualsiasi, se tali contratti, cambiali o carte non saranno munite della sottoscrizione individuale di entrambi i soci, i quali non intendono di stabilire e far uso di una firma sociale e comune, ma vogliono invece tassativamente che la Società non si possa mai altrimenti vincolare salvo che colla firma di tutti e due i soci, ed in caso di impedimento d'uno di essi, di quella persona che sarà per lui munita di regolare procura.

Roma, addì otto luglio 1872.

3272 E. Rossi, proc.

Intendenza Militare della Divisione di Bologna

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi addivenire alla provvista del GRANO occorrente per l'ordinario servizio del pane ad economia presso il Magazzeno delle sussistenze militari di Bologna, si procederà addì 27 luglio andante, alle ore 10 antimeridiane, nell'ufficio suddetto, sito nel palazzo Grassi, n° 1778, primo piano, strada di Mezzo di S. Martino, nanti l'Intendente militare, allo appalto a partiti segreti di una tale provvista al prezzo e lotti sottospecificati:

Indicazione dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedere: Qualità	Grano da provvedere: Quantità totale (Quintali)	Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto (Quintali)	Prezzo per ogni quintale	Rate di lotto	Somma per cauzione di cadaun lotto	TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bologna . . .	Nostrale	6000	60	100	L. 35 00	3	L. 350 »	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni, a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto; le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il grano da provvedersi dovrà essere crivellato, del peso non minore di chil. 75 all'ettolitro, e della qualità conforme al campione esistente in quest'ufficio e presso i panifici militari della Divisione.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Intendenze militari delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto, a favore di chi nell'offerta segreta avrà fatto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore e pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, da servire di base all'incanto.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, sono fissati a giorni cinque decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I partiti dovranno essere presentati in carta da bollo da lire una ed in piego suggellato.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno rimettere a quest'ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali della somma di lire trecento cinquanta per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa nella giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti alle Intendenze militari sopramentovate, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano a quest'ufficio prima dell'apertura della scheda del Ministero.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno accettati.

Le spese tutte relative agl'incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritto di segreteria, di stampa e pubblicazione degli avvisi d'asta ed inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali sono a carico dei deliberatari, a cui carico cadono pure le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Bologna, li 8 luglio 1872.

3323 *Il Sottocommissario di guerra*: DE-MAY.

SOCIETA' PIO-OSTIENSE

Sono invitati i signori azionisti ad intervenire alla seconda adunanza dell'assemblea generale del corrente anno 1872, che avrà luogo nel giorno 25 luglio corrente, alle ore 6 pomeridiane, nell'ufficio della Società, posto sulla piazza del Gesù n° 48, per udire il rapporto dei sindacatori sul bilancio 1871 e prendere le relative deliberazioni.

Dall'Ufficio della Società, li 10 luglio 1872.

3329 *Il Segretario*: Federico Farina.

INTENDENZA DI FINANZA DI BOLOGNA

Avviso di concorso.

Essendosi resa vacante la rivendita di generi di privativa situata nel comune di Budrio, al n° 16, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Medicina, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . . . . . . L. 566 27
» al sale di . . . . » 112 80
E quindi in complesso di . . . . L. 679 07

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, numero 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 cent., corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 15 agosto p. v.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Bologna, li 4 luglio 1872.

3291 *L'Intendente*: A. FERRARI.

SOCIETÀ GENERALE
Per la costruzione ed esercizio di strade ferrate a cavalli in Italia.

Il Comitato promotore di detta Società, per gli effetti voluti dall'art. 136 del Codice di commercio, convoca i soscrittori delle azioni in generale adunanza per la mattina del dì 31 luglio corrente, a ore 2 pom., in Firenze, in via de' Martelli al n° 4, primo piano.

Ordine del giorno:

1° Riconoscere ed approvare i versamenti delle quote sociali e quant'altro è richiesto dal vigente Codice di commercio per la prima generale adunanza di costituzione delle Società anonime.

2° Deliberare sopra alcune varianti allo statuto sociale proposte nel migliore interesse della Società da diversi soscrittori.

3° Eleggere, ove ne sia il caso, o confermare, parte o tutto il Consiglio d'amministrazione.

Firenze, 7 luglio 1872.

Pel Comitato Promotore
3268 N. ARDOINO.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale intesa in camera di consiglio la relazione degli atti fatta dal signor giudice delegato; lette le sovrascritte conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza il ricorrente conte Giuseppe Veggi di Castelletto, nella sua qualità di curatore speciale degli eredi e legatarii del fu brigadiere dei Reali carabinieri Vassallo 1° Guido, ad esigere dalla Cassa dei Depositi e Prestiti la somma di lire tremila ed interessi arretrati e di cui in cartella a detto Vassallo Guido, avente il numero 14517, assegnatale per premio di assoldamento contratto il trentun ottobre 1860, con che sia accesa ipoteca nel fondo descritto in ricorso per l'assicurazione dell'ammontare di detta cartella.

Acqui, tre giugno 1872.

Il presidente
3105 Bruno ff.

2ª PUBBLICAZIONE.

In seguito a ricorso sporto dalla Barra-Raffel Catterina fu Battista vedova di Martino Gianonatti, residente in Calea fini di Lessolo, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 22 luglio 1871 per ottener dichiarata l'assenza del Pietro fu Martino Gianonatti dello stesso luogo, e la nomina al costui figlio sordomuto Giuseppe di un tutore, emanava il seguente decreto:

Il tribunale civile d'Ivrea, radunato in camera di consiglio nella persona delli signori avvocati Trucchi cav. Giuseppe presidente, Cravosio cav. Eugenio e De' Monticelli Francesco giudici;

Udito in camera di consiglio il rapporto fatto dal signor giudice delegato Cravosio cav. Eugenio del ricorso presentato e titoli all'appoggio prodotti;

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero;

Visto l'articolo 23 del Codice civile;

Ordina che siano assunte informazioni sull'assenza del Pietro Gianonatti, e se abbia lasciato procuratore che lo rappresenti, delegando per ricevere le stesse informazioni il signor pretore di Lessolo.

Ordina altresì che il presente decreto sia pubblicato nei modi prescritti da detto articolo 23, e che sia convocato il Consiglio di famiglia del minore Giuseppe Gianonatti per la nomina di un tutore alla di lui persona.

Ivrea, 20 febbraio 1872.

Per detto tribunale firmato all'originale Trucchi presidente e Gillio vicecancelliere.

2678 Caus. G. Griva.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia qualmente l'ill.mo tribunale civile e correzionale di Genova sulle instanze del sig. Nicolò Parodi e Fortunata Parodi fu Francesco, moglie la seconda di Sebastiano Salomone, a Genova domiciliati e residenti, ha emanato sotto la data del 6 aprile 1872 il seguente decreto:

Il tribunale civile di Genova, sezione prima, udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la conversione del certificato di rendita di lire it. 80, n. 53050, intestato al fu Francesco Parodi fu Giovanni, in due cartelle di rendita al portatore di lire 40 per ciascuna da attribuirsi e consegnarsi una per ciascuno ai ricorrenti fratello e sorella Parodi.

Genova, 6 aprile 1872.

Firmati: Carlo Cybeo — Tiscornia vicecancelliere.

Tanto si deduce in conformità delle disposizioni di cui nel regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

G. B. Beretta sost. proc. Granfagni.
3056

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Con sentenza resa dall'illustrissimo tribunale civile di Finalborgo alla data 14 maggio 1872 venne dichiarata l'assenza sulle instanze di Giuseppe Bosio fu Bartolomeo, residente a Bardino Nuovo, mandamento di Pietra Ligure, dei nominati Bosio Martino e Venanzio fratelli fu Bartolomeo, già domiciliati e residenti in detto luogo di Bardino Nuovo.

E ciò per gli effetti di cui all'articolo 23 del Codice civile.

Finalborgo, 5 giugno 1872.

2713 Giorgio Sanguineti, proc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Sulle instanze di Maddalena Fazioni moglie di Pietro Ciarle, l'illustrissimo tribunale civile di Finalborgo con sentenza del 14 maggio 1872 dichiarò l'assenza dei nominati Pietro Ciarle fu Giuseppe, e del di costui figlio Paolo Ciarle, ambidue già domiciliati e residenti nella città di Loano, per gli effetti di cui all'articolo 23 Codice civile.

Finalborgo, 5 giugno 1872.

2714 Giorgio Sanguineti, proc.

DICHIARAZIONE E RISPOSTA.

Roma, 4 luglio 1872.

I sottoscritti essendo stati calunniati mediante l'atto in data Ceprano 20 giugno 1872, inserto nella presente *Gazzetta Ufficiale* 8 corrente, n. 188, e firmato da Giuseppe procuratore Giuliani in nome di D. Gregorio Primicerio Prodani, D. Gio. Antº arciprete Conti, D. Eliseo canonico De Simoni, canonici Antonio vicario Majuri, e Giuseppe Conti; rispondono che nell'offerire loro la raccolta delle opere sacre enunciate nel manifesto col titolo *La Società e il risorgimento del Cattolicismo ai buoni fedeli* non hanno ingannato alcuno, mentre sono opere eminentemente sacre, antiche e moderne e sparse nella società tendono certamente al vantaggio del cattolicismo. Che avendo i detti signori, tutte persone ecclesiastiche, comprato e ricevuto tale collezione di opere, ingiustamente ora per inconvenienti pretesti tentano di rifiutarsi a pagarne il prezzo convenuto, per il quale i suddetti hanno rilasciato boni di pagamento a meschine rate mensili. Che quanto hanno pagato in conto nessuno ad essi negò l'abbuono: che infine avendo ricevuta tutta completa l'opera è una futilità ricercare della tipografia editrice che loro garantisca la stampa e la consegna, e il vedersi la stampa di caratteri diversi secondo le diverse materie è regola di arte e non difetto ed inganno, siccome ora con onta alla dignità del loro sacro carattere malignamente asseriscono.

Per la qual cosa i sottoscritti riserbandosi di agire tanto civilmente che criminalmente per la riparazione delle ingiurie e per i danni, quando i medesimi rifiutassero di adempiere le loro obbligazioni saranno tratti in giudizio come cattivi debitori.

Roma, 8 luglio 1872.

Carlo Piovan.
Pietro Ciccolini.
Per garanzia della stampa
B.° Ferrantini.

Per garanzia della stampa certifico vere le firme del signor Carlo Piovan, Pietro Ciccolini, ed avv. Benedetto Ferrantini.

3324 Antonio Bini, notaro.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione dei cinque giugno mille ottocento settantadue ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia d'intestare a Caterina Guiffrè del fu Annunziato il certificato di rendita iscritto di annue lire centocinque, n. 34854, a favore di Annunziato Guiffrè fu Vincenzo.

3069 Luigi dei B.ni Picella, proc.

ACCETTAZIONE D'EREDITÀ
con beneficio d'inventario.

Avanti il sottoscritto cancelliere della pretura di Orbetello, il 15 giugno decorso Milanto Aristodemo di Porto S. Stefano dichiarò nella sua qualità di tutore dei minori Francesco, Elisa e Lorenzo del fu Francesco Moratto di detto Porto, di accettare nell'interesse dei medesimi col beneficio dell'inventario l'eredità lasciata dal detto Moratto Francesco, morto il 1° ottobre 1868.

Dalla cancelleria della pretura di Orbetello.

Li 8 luglio 1872.

Il cancelliere
3315 [illegible]

ATTO DI CITAZIONE.

A richiesta dell'avvocato Sisto Desantis Gentili, domiciliato a Roma,

Io sottoscritto usciere del tribunale del commercio di Roma rinunciando all'altra citazione del sei luglio corrente ha citato nuovamente Carlo Trasselli, d'ignoto domicilio, a comparire avanti il detto tribunale il nove agosto 1872 per sentirsi condannare a pagare L. 2898 65, importo cambiale e protesto ed agli interessi con sentenza anche con arresto esecutoria provvisoriamente ed alle spese.

Roma, 10 luglio 1872.

3328 L'usciere: Oscar Fori.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*).

Si avvisa, che la signora Maria Cossiga di Chiaramonti (Sardegna) vedova del fu Efisio Bettinali, qual tutrice dei minori figli Carlo e Giovanni germani Bettinali Cossiga, domandò lo scioglimento della malleveria prestata dal defunto marito, e padre rispettivo, come commissario economo delle mattonie di Sorso e Nulvi (Sardegna).

Che il tribunale civile e correzionale di Sassari, 1ª sezione, con suo decreto del 27 marzo 1872 dichiarò sciolta quella malleveria, ed in pari tempo, di farsi la restituzione della somma di lire mille duecento, depositata nella Cassa di depositi e prestiti, ai predetti minori, e per essi alla tutrice loro madre vedova Maria Cossiga; e per disposizione dell'articolo 111 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943, pubblica che chiunque abbia interesse da pretendere sulla detta malleveria, per riguardo delle gestioni tenute dal detto commissario Bettinali, l'abbia da spedire, nel termine legale, colla comminatoria prescritta nel succalendato regolamento.

Dato a Sassari, addì ventidue aprile 1872.

Il Cancelliere del Tribunale
3302 V. Pirisi.

N. 181.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE
AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione di L. 20,000, e così superiore al ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto prezzo di L. 370,083 44, ammontare del deliberamento pronunciato l'11 giugno ultimo scorso, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del primo tronco della strada nazionale n° 2 di prima categoria da Cagliari a Terranova per Orosei e Siniscola, in provincia di Sassari, compreso fra l'abitato di Terranova-Pausania e la Sella di Monte Petroso, della lunghezza di metri 18,726,

si procederà, alle ore 10 antimeridiane di lunedì 5 agosto p. v., in una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici in Roma, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia Prefettura di Sassari avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 350,083 44, a cui fu ridotto dietro la fatta diminuzione di L. 20,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persone da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà definitivamente deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed, in difetto di queste, a chi presentava la preindicata diminuzione di L. 20,000. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 25 luglio 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Sassari.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo steso il verbale di consegna, per dare opera compiuta entro il termine di due campagne successive.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 1000 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva è di lire 2700 di rendita in cartelle come sopra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 10 luglio 1872.

Per detto Ministero.

3310 A. VERARDI, *Caposezione*.

Nº 177.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE
AVVISO D'ASTA.

Il simultaneo incanto tenutosi li 4 luglio essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 antimerid. di lunedì 29 stesso luglio, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade e presso la Regia prefettura di Treviso avanti il prefetto, simultaneamente ad una seconda asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione delle opere murali, di presidio e bracci stradali per l'accesso ad un ponte metallico da costruirsi sul Piave tra i paesi di Barbarana e ponte di Piave in congiunzione della strada nazionale N. 49 *detta Callalta, in provincia di Treviso, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 260,654 92.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persone da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, purchè abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 22 aprile 1872, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Treviso.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di mesi 18 successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 10,000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di lire 2000 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Treviso.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 6 luglio 1872.

Per detto Ministero

3258 A. VERARDI, *Caposezione*.

INTENDENZA DI FINANZA IN BOLOGNA

Avviso di concorso.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Baricella, al n° 6, la quale deve effettuare le leve de' generi suddetti dal magazzino di Malalbergo, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . . . . . . L. 700 53
» ai sali di . . . . » 125 55
E quindi in complesso di . . . . . L. 826 08

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, n. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto, dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 15 agosto p. v.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Bologna, li 4 luglio 1872.

3298 *L'Intendente*: A. FERRARI.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO DI VIGESIMA.

In relazione al precedente avviso pubblicato nel numero 161 di questa Gazzetta per l'appalto della rivendita di generi di privativa in Bracciano, si rende noto che nel primo incanto oggi seguito venne deliberato per l'annuo canone di L. 490, e che l'insinuazione di maggiori offerte non inferiori del ventesimo di detta somma potrà esser fatta a quest'Intendenza fino alle ore 12 meridiane del 23 corrente.

Roma, li 8 luglio 1872.

3321 *Per l'Intendente in congedo*: E. BASSANO.

FEA ENRICO, Gerente — ROMA — Tip. Eredi Botta, Via de' Lucchesi, 4.